



Sentenza n. 125 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Massimo Luciani

decisione del 20 maggio 2026, deposito del 14 luglio 2026

comunicato stampa del 14 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 258 del 2025

parole chiave:

**PENSIONE – TRATTENIMENTO IN SERVIZIO – PERSONALE SCOLASTICO –
EQUITÀ INTERGENERAZIONALE**

disposizione impugnata:

- art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Con la sentenza n. 125 del 2026, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui, nel consentire il trattenimento in servizio del personale scolastico privo del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, ne fissava il limite massimo in modo rigido, «non oltre il settantesimo anno di età», anziché estenderlo alla diversa e maggiore età che risulta dall'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010.

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, nell'ambito di un giudizio originato dal rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ. Nella fattispecie da cui è sorto il giudizio la lavoratrice, collocata a riposo al compimento del sessantasettesimo anno di età a seguito del rigetto dell'istanza di trattenimento in servizio, si sarebbe trovata priva del requisito anagrafico utile per l'accesso alla pensione anche nell'ipotesi più favorevole, ossia quella di un trattenimento protratto fino al limite massimo individuato dalla norma censurata, il quale era stato *medio tempore* elevato dal settantesimo al settantunesimo anno d'età. Secondo la Corte rimettente, **tale rigidità normativa aveva esposto la lavoratrice al rischio di rimanere priva, nel medesimo momento, tanto della retribuzione quanto della pensione**, in dispregio dell'art. 38, secondo comma, Cost. e del principio di ragionevolezza.

Preliminarmente, la Corte si è soffermata sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis* cod. proc. civ. Richiamato l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte ha osservato **che il giudice di legittimità, pur investito in quella sede di una funzione nomofilattica anziché decisoria in senso proprio, è comunque chiamato a utilizzare le disposizioni dalla cui interpretazione dipende il principio di diritto da enunciare, sicché il ricorso all'incidente di costituzionalità non può essergli precluso, pena il determinarsi di una «zona d'ombra» del sindacato di costituzionalità.**

Nel merito, la Corte si è inserita nel solco della propria consolidata giurisprudenza, secondo cui **l'art. 38, secondo comma, Cost. impedisce che il pubblico dipendente, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, resti privo sia della retribuzione sia della pensione.** Pur riconoscendo al legislatore ampia discrezionalità nella disciplina dell'età pensionabile e del trattenimento in servizio, il Giudice delle leggi ha ribadito che tale discrezionalità trova un limite nella necessità di consentire il conseguimento del trattamento pensionistico minimo. Ha, inoltre, richiamato l'evoluzione delle condizioni di vita e di salute, che attenua la presunzione di ridotta capacità lavorativa fondata sull'età e giustifica l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Su queste premesse, **la Corte ha ritenuto irragionevole un limite massimo al trattenimento in servizio non coordinato con l'innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Un tale limite rischia infatti di non realizzare lo scopo perseguito dalla legge ed è incoerente con la logica del sistema contributivo, che disincentiva l'uscita dal lavoro prima del raggiungimento di un'adeguata posizione contributiva.**

Il Giudice delle leggi ha precisato, poi, che l'accoglimento della questione non comporta il rischio di un trattenimento indefinito, né quello di mantenere in servizio personale non più idoneo poiché l'amministrazione può utilizzare gli ordinari strumenti di verifica dell'idoneità al servizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, **nella parte in cui, nel disciplinare il trattenimento in servizio del personale scolastico privo dei requisiti contributivi minimi per la pensione, ha stabilito che il rapporto di lavoro potesse continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».**

Sergio Anzecchino